

# **COMUNE DI DUEVILLE**

Provincia di Vicenza

## **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

## INDICE

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Istituzione delle commissioni consiliari permanenti
- Articolo 3 – Composizione ed istituzione delle commissioni consiliari permanenti
- Articolo 4 – Commissioni temporanee e d'indagine
- Articolo 5 – Composizione delle commissioni temporanee e d'indagine
- Articolo 6 – Insediamento
- Articolo 7 – Elezione del presidente
- Articolo 8 – Compiti e ruolo del presidente
- Articolo 9 – Convocazione
- Articolo 10 – Partecipazione del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali alle sedute delle commissioni permanenti
- Articolo 11 – Validità delle sedute
- Articolo 12 – Luogo e tempo delle riunioni
- Articolo 13 – Segretario verbalizzante e stesura del verbale
- Articolo 14 – Assegnazione degli argomenti alle commissioni
- Articolo 15 – Pareri delle commissioni
- Articolo 16 – Funzione consultiva delle commissioni
- Articolo 17 – Relazione di esperti o di responsabili di servizi
- Articolo 18 – Doveri, prerogative, decadenza, indennità

## **ARTICOLO 1 – Oggetto.**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 7, dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e i poteri di accesso agli atti e alle informazioni da riconoscere alle commissioni per il corretto svolgimento delle proprie funzioni.

## **ARTICOLO 2 – Istituzione delle commissioni consiliari permanenti.**

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 42, comma 1, dello Statuto comunale, le commissioni consiliari permanenti aventi funzioni preparatorie, referenti, propositive, di istruttoria e consultive dei lavori del Consiglio comunale.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono le seguenti:

- 1) Sport, Cultura, Spettacoli, Partecipazione, Istruzione, Sociale, Statuto comunale;
- 2) Tutela e difesa dell'ambiente, Urbanistica;
- 3) Programmazione, Bilancio, Lavori Pubblici.

## **ARTICOLO 3 – Composizione ed istituzione delle commissioni consiliari permanenti.**

1. Ogni commissione permanente è composta da sei consiglieri, in modo che tutti i gruppi consiliari siano rappresentati. Quattro membri sono espressi dalla maggioranza e due dalla minoranza consiliare. E' garantita la rappresentanza di genere.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono istituite dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Le commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale che le ha istituite; nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

## **ARTICOLO 4 – Commissioni temporanee e d'indagine.**

1. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri componenti, ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, dello Statuto comunale, commissioni temporanee e d'indagine per affari particolari.

2. La deliberazione consiliare istitutiva della commissione temporanea e d'indagine indica il termine entro il quale la commissione deve portare a termine il suo incarico.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la commissione è sciolta automaticamente, salvo il caso di proroga o rinnovo da deliberare da parte del Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale può anche istituire delle commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

5. Al termine del proprio incarico, le commissioni di cui al presente articolo presentano una relazione al Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 5 – Composizione delle commissioni temporanee e d'indagine.**

1. Le commissioni temporanee e d'indagine sono composte da tre consiglieri, di cui due espressi dalla maggioranza e uno espresso dalla minoranza consiliare, garantendo la rappresentanza di genere.

## **ARTICOLO 6 – Insediamento.**

1. Entro trenta giorni dalla istituzione, il Sindaco, con avviso da recapitarsi al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:

- a) l'insediamento della commissione;
  - b) la nomina del Presidente;
  - c) la nomina del Vice Presidente.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato; nella stessa seduta il Sindaco, o un suo delegato, presiede la commissione, senza diritto di voto e indica alla commissione l'ordine dei lavori che dovranno essere svolti.

#### **ARTICOLO 7 – Elezione del Presidente.**

1. Ogni commissione elegge, nel proprio seno e con separate votazioni, il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Le votazioni si effettuano con votazione segreta e con voto limitato ad uno.
3. La nomina può avvenire anche con votazione palese qualora su tale sistema vi sia unanime consenso dei componenti della commissione.
4. E' eletto Presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
5. Le commissioni di indagine e quelle di garanzia e controllo sono presiedute, ai sensi dell'art. 42, comma 6, dello Statuto comunale, dal consigliere di minoranza.

#### **ARTICOLO 8 – Compiti e ruolo del Presidente.**

1. Il Presidente presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio comunale sul parere della commissione stessa.

#### **ARTICOLO 9 – Convocazione.**

1. La commissione è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso, a cura dell'Ufficio Segreteria, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dei componenti della commissione e contiene:
  - a) la data, l'ora e il luogo della seduta;
  - b) l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
3. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di impedimento del primo, o, d'ordine del Presidente o del Vice Presidente, dal Segretario generale, o per determinazione autonoma o su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria del Comune:
  - a) del Sindaco;
  - b) di almeno due componenti della commissione;
  - c) dell'Assessore competente per materia;
  - d) di 1/5 dei Consiglieri comunali.
4. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di cui alle lettere da a) a d) del comma precedente, l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti della commissione dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di impedimento del primo, o, d'ordine del Presidente o del Vice Presidente, dal Segretario generale.
5. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, deve essere inviato sia al Sindaco che all'Assessore competente per materia.

6. Le commissioni, di norma, non possono essere convocate in concomitanza con riunioni del Consiglio o della Giunta comunale.

#### **ARTICOLO 10 – Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali alle sedute delle commissioni permanenti.**

1. Il Sindaco e l'Assessore competente per materia, in forza della delega attribuita dal Sindaco, possono presenziare ai lavori della commissione.
2. Essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all'ordine del giorno.
3. I Capigruppo consiliari possono presenziare ai lavori della commissione con potere di intervento sugli argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto.
4. I consiglieri comunali non componenti possono intervenire ai lavori della commissione solo quali uditori.
5. Le sedute sono pubbliche a meno che la maggioranza dei presenti, con il proprio voto, stabilisca che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

#### **ARTICOLO 11 – Validità delle sedute.**

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
2. In caso di impedimento di un componente, è consentita, con delega, la surroga temporanea con altro consigliere del medesimo gruppo consiliare di appartenenza.
3. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. I voti sono espressi in modo palese; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Chi si allontana prima della votazione su un singolo punto è considerato assente per quel punto.

#### **ARTICOLO 12 – Luogo e tempo delle riunioni.**

1. Le sedute delle commissioni si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale assicura, a richiesta del Presidente, il servizio di registrazione dell'audio della seduta; in tal caso, la seduta si svolge nella sala consiliare.
3. Nell'impossibilità della registrazione dell'audio della seduta, si sopperisce con la stesura del verbale di cui al successivo art. 13.

#### **ARTICOLO 13 – Segretario verbalizzante e stesura del verbale.**

1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario verbalizzante della commissione, che deve contenere almeno:
  - data, ora e luogo della riunione;
  - presenti e assenti;
  - eventuali dichiarazioni di cui si chieda la messa a verbale;
  - esito della votazione per ciascun punto all'ordine del giorno;
  - ora di chiusura del verbale;
  - sottoscrizione del Presidente della commissione e del segretario verbalizzante.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed approvato dalla Commissione.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei componenti della commissione individuato dal Presidente.
4. Copia dei verbali viene conservata presso l'Ufficio Segreteria.

#### **ARTICOLO 14 – Assegnazione degli argomenti alle commissioni.**

1. Gli argomenti vengono assegnati alle commissioni in base alla rispettiva competenza per materia.
2. Tra gli argomenti da trattare da parte delle singole commissioni, rientrano anche gli schemi di regolamento di competenza consiliare.
3. In caso di conflitti di competenza, decide la Conferenza dei Capigruppo aperta ai Presidenti delle commissioni.
4. Nel caso di argomenti di competenza di più commissioni, può svolgersi una seduta congiunta delle commissioni coinvolte, convocata e presieduta dal Presidente più anziano di età, sentiti i presidenti delle altre commissioni.

#### **ARTICOLO 15 – Pareri delle commissioni permanenti.**

1. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente, esprimendo eventualmente dei pareri, le proposte di deliberazioni loro assegnate con riferimento a tutte le materie di competenza, concorrendo alla verifica dello stato di attuazione di piani e programmi nei limiti delle materie suddette.
2. Le commissioni permanenti, tramite il Presidente, possono chiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di proposte riguardanti le materie di loro competenza.
3. Tali proposte sono sottoposte al parere preventivo della Giunta comunale.

#### **ARTICOLO 16 – Funzione consultiva delle commissioni.**

1. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia possono richiedere il parere delle commissioni permanenti sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.
2. In questo caso il richiedente assegna un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, per l'esame delle proposte e la formulazione del parere sull'oggetto proposto.
3. Decorsi i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio comunale, anche se sprovvista del parere della commissione.
4. Il termine massimo può essere prorogato, quando l'importanza dell'argomento lo richieda, o quando il Presidente della commissione ne faccia richiesta scritta al Sindaco o all'Assessore competente.
5. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere unanime favorevole della commissione competente sono, di norma, votate dal Consiglio comunale senza discussione.
6. La maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla seduta del Consiglio comunale può chiedere che un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare sia preventivamente esaminato dalla commissione consiliare permanente competente per materia.

#### **ARTICOLO 17 – Relazione di esperti o di responsabili di servizi**

1. Il Presidente, su richiesta della commissione, può chiedere al Sindaco e/o all'Assessore preposto di invitare a relazionare, su particolari materie di notevole complessità, esperti designati allo scopo dalla Giunta, senza oneri a carico del Comune.
2. Il Presidente può, altresì, previo assenso del Sindaco e/o dell'Assessore competente, disporre l'audizione di funzionari ed impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, i quali hanno l'obbligo di presentarsi per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione, con l'eccezione degli argomenti in relazione ai quali il Sindaco abbia eventualmente disposto un temporaneo e motivato divieto di esibizione a tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese.
3. Il Presidente può, inoltre, invitare il Sindaco e gli Assessori a disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio.
4. Esperti, funzionari e dipendenti del Comune non hanno diritto di voto.

## **ARTICOLO 18 – Doveri, prerogative, decadenza, indennità.**

1. Ciascun componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione nella quale è stato eletto.
2. Ai componenti è corrisposto il gettone di presenza a termine di legge.
3. Agli stessi sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, alla tutela legale ed ai danni ai propri autoveicoli utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo le previsioni del D.Lgs. 267/2000.
4. Ai componenti della commissione spetta il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali, il quale si esplica attraverso l'acquisizione di tutti gli atti e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, come disciplinato dal D.lgs. 267 del 2000 e dallo specifico regolamento comunale previsto dalla legge 241 del 1990.
5. Il componente che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, incorre nella decadenza dalla carica.
6. L'azione di decadenza è promossa da qualsiasi componente che richiede al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale della proposta di decadenza e surroga. Al procedimento di decadenza si applicano le modalità e le garanzie previste dall'articolo 52, comma 8 e seguenti, dello Statuto comunale.